

# RIFORMA PENALE A TUTELA DEGLI ANIMALI

## - GUIDA PRATICA -



**GUARDIE  
ECO-ZOOFILE  
OIPA**





**Organizzazione Internazionale Protezione Animali**

Organizzazione Non Governativa (ONG)

affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione dell'ONU

**OIPA Italia Odv**

Codice fiscale 97229260159

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/07 pubblicato sulla GU 196 del 24/8/07)

Riconosciuta dal Ministero della Salute (Decreto n. 6/2021 En.As. del 26/10/2021)

Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano

Tel. 02 6427882 – Fax 02 36536560

info@oipa.org – www.oipa.org

# RIFORMA PENALE A TUTELA DEGLI ANIMALI

**LEGGE N. 82 DEL 6 GIUGNO 2025  
(G.U. N. 137 DEL 16 GIUGNO 2025)**

*In vigore dal 1 luglio 2025*



A cura dell'avv. Claudia Tacconi responsabile  
Ufficio Legale OIPA Italia ODV



In collaborazione con  
Avv. Anna Vio Studio Legale Bononia



# NUOVO TITOLO IX-BIS DE LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE



“*Dei delitti contro gli animali*”  
(*versione precedente*  
“*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*”)



## COMMENTO

*Si passa da una visione antropocentrica a considerare gli animali come vittime dirette di reato, riconoscendo di fatto la relativa qualifica come esseri senzienti (in linea con l'art. 13 del Trattato di Lisbona e l'orientamento giurisprudenziale)*

## NUOVO ARTICOLO 544-BIS UCCISIONE DI ANIMALI

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la **reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.**

**Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.**



## PRIMA

Reclusione da 4 mesi a 2 anni.



## DOPO

Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 5.000 a 30.000 euro.



## IN CASO DI SEVIZIE

Reclusione da 1 a 4 anni + multa da 10.000 a 60.000 euro.



## COSA CAMBIA

- Aumentata pena base
- Si aggiunge la pena della multa
- Aggravante specifica per sevizie



## IMPATTO PRATICO

- Rafforzata la tutela della vita animale. Maggiore deterrenza penale.



# NUOVO ARTICOLO 544-TER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la **reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.**

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute deli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.



## **PRIMA**

Reclusione da 3 a 18 mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro.



## **DOPO**

Reclusione da 6 mesi a 2 anni + multa da 5.000 a 30.000 euro.

Pena aumentata della metà se ne deriva la morte (già previsto prima della novella).



## **NUOVE AGGRAVANTI**

Aumento della pena della metà se dall'uso di sostanze stupefacenti/vietate o trattamenti dannosi per la salute degli animali, ne derivi la morte.



## **COSA CAMBIA**

Si aggiunge la pena della multa. - Estensione dell'aggravante per morte anche ad altri casi.



## **IMPATTO PRATICO**

- Maggiore protezione e punibilità anche per diverse forme di maltrattamento, con l'aggiunta dell'aggravante in caso di morte dovuta all'utilizzo di droghe o sostanze dannose.

# NUOVO ARTICOLO 544-QUATER

## SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI VIETATI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.



### PRIMA

Reclusione da 4 mesi a 2 anni + multa da 3.000 a 15.000 euro.



### DOPO

Reclusione invariata + multa aumentata da 15.000 a 30.000 euro.



### COSA CAMBIA

- Aumento dell'importo minimo e raddoppio del massimo della sanzione pecuniaria.



### IMPATTO PRATICO

- Sanzione economica più dissuasiva per chi organizza spettacoli crudeli, tenuto conto che spesso dietro questo delitto vi sono potenziali ulteriori diversi reati, avuto riguardo agli interessi economici in gioco.

## NUOVO ARTICOLO 544-QUINQUIES DIVIETO DI COMBATTIMENTI TRA ANIMALI



Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la **reclusione da 2 a 4 anni** e con la **multa da 50.000 a 160.000 euro**.

*(Uguale) La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si ap-

plica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti e a **chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.**

*(Uguale)* Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la **reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.**



## **PRIMA**

Reclusione da 1 a 3 anni + multa da 50.000 a 160.000 euro.



## **DOPO**

Reclusione da 2 a 4 anni + multa invariata. Estesa responsabilità a chiunque partecipa a qualsiasi titolo. Altre pene invariate.



## **COSA CAMBIA**

- Aumento pena detentiva. - Inclusione esplicita dei partecipanti tra i punibili.



## **IMPATTO PRATICO**

- **Maggiore capacità repressiva anche verso complici e spettatori che di fatto sono coloro che “fomentano” tali organizzazioni proprio con la propria partecipazione. Purtroppo dietro tali pratiche vi sono interessi economici rilevanti.**

# NUOVO ARTICOLO 544-SEXIES CONFISCA E PENE ACCESSORIE



1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o

tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva.



## PRIMA

Confisca obbligatoria e sospensione attività da 3 mesi a 3 anni in caso di attività lucrativa (interdizione in caso di recidiva).



## DOPO

(*idem come sopra*): Confisca obbligatoria e sospensione attività da 3 mesi a 3 anni in caso di attività lucrativa (interdizione in caso di recidiva).

**N.B.:** Inserito un nuovo comma 3 all'art. 544 - sexies c.p. che prevede che, fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 260 – bis cpp, ossia i casi di alienazione definitiva degli animali in favore delle associazioni, nelle more di un procedimento penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544 quater, 544- quinquies e 638 del Codice penale e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario sia sempre vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva.

**N.B.:** L'art 544 sexies c.p. prevede la confisca obbligatoria in caso di condanna (ivi compresa l'applicazione della pena su richiesta delle parti ed emissione decreto penale di condanna) per i reati di cui

agli artt. 544 ter, quater e quinquies c.p.

In caso di condanna per ipotesi di reato ex art. 727 c.p., la confisca non essendo in tal caso obbligatoria, può essere disposta ai sensi dell'art. 240, co. 1, c.p. qualora ricorra il pericolo di reiterazione del reato per la perdurante disponibilità degli animali, rientrando gli stessi nella nozione di "cosa che servì o fu destinata alla commissione del reato" (Corte di Cassazione Penale, sez. III, sentenza 08.11.2022 n. 537).



## **COSA CAMBIA**

- Più tutela degli animali, evitando la relativa alienazione o abbattimento.



## **IMPATTO PRATICO**

- Garantita protezione degli animali durante l'intero iter giudiziario. In particolare è sapere che, purtroppo, molto spesso animali come per esempio quelli da reddito, sono spesso sottoposti ad alienazione o abbattimento per il costo di mantenimento. In questo casi vige il divieto assoluto, anche in assenza di vincolo del sequestro, di disporre degli stessi.



# NUOVO ARTICOLO 638 C.P.

## UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora **tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria**, è punito con la **reclusione da 1 a 4 anni**.



### PRIMA

Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 309 euro. Procedibilità a querela. Aggravante e procedibilità d'ufficio per più capi di bestiame.



### DOPO

Reclusione da 1 a 4 anni se il fatto riguarda 3 o più animali o animali bovini/equini. Procedibilità d'ufficio.



### COSA CAMBIA

- Aumentata la pena. - Procedibilità d'ufficio. - Abrogato il comma nel quale veniva prevista la non punibilità per i volatili dannosi su fondi posseduti.



### IMPATTO PRATICO

- Più efficacia nell'accertamento del reato grazie alla procedibilità d'ufficio. Eliminazione dell'arcaica (e brutale) esimente di abbattimento di volatili, tenendo conto che attualmente esistono diversi metodi di dissuasione cruelty free.

# NUOVO ARTICOLO 544-SEPTIES

## CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (PER I REATI EX **ARTT. 544 BIS, 544 TER, 544 QUATER, 544** **QUINQUIES E 638 C.P.)**



Le pene previste dagli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 638 c.p. sono aumentate:

- a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
- b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
- c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.



### **IMPATTO PRATICO**

Rafforzata la gravità e la risposta con maggiore impatto sociale. Purtroppo nell'esperienza pratica giudiziaria di OIPA, ormai pluriennale, si riscontra la sussistenza corposa di attività cruento compiute a danno di innocui animali soltanto per l'utilizzo delle relative immagini sui social network

## ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 189/2004 DIVIETO DI UTILIZZO A FINI COMMERCIALI DI PELLI E PELLICCE E DISPOSIZIONE SUL COM- MERCIO DEI PRODOTTI DERIVANTI DALLA FOCA



### DOPO

Punibilità estesa anche a chi utilizza pelli di *felis catus* (gatto domestico).



## ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 189/2004 VIGILANZA



### DOPO

Per l'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno relativo alla modalità di coordinamento dell'attività delle varie forze di polizia, per prevenire e contrastare i reati a danno degli animali, debba essere sentito **anche il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.**

# NUOVO ARTICOLO 727

## ABBANDONO E DETENZIONE INCOMPATIBILE

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.





## **PRIMA**

Arresto fino a 1 anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro.



## **DOPO**

Arresto invariato, ma ammenda aumentata da 5.000 a 10.000 euro. Sospensione patente se commesso con veicoli (quest'ultima previsione già inserita con precedente novella legislativa).



## **COSA CAMBIA**

- Innalzata la sanzione minima.



## **IMPATTO PRATICO**

- Maggiore impatto sanzionatorio per abbandono e custodia negligente. Purtroppo casi di detenzione incompatibile sono molteplici ben potendo coesistere con forme di maltrattamento delittuoso .



# **NUOVO ARTICOLO 727-BIS UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETEZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI PROTETTE**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o

detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'**arresto da 3 mesi a 1 anno** e con l'**ammenda fino a 8.000 euro**, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da 2 a 8 mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.



## **PRIMA**

Arresto da 1 a 6 mesi o ammenda fino a 4.000 euro.



## **DOPO**

Arresto da 3 mesi a 1 anno + ammenda fino a 8.000 euro.



## **COSA CAMBIA**

- Aumento delle pene con l'eliminazione dell'alternativa.



## IMPATTO PRATICO

- Rafforzata la protezione di animali e vegetali appartenenti a specie protette.



# NUOVO ARTICOLO 733-BIS DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione è punito con l'arresto da 3 mesi a 2 anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.



### PRIMA

Arresto fino a 18 mesi + ammenda min. 3.000 euro.



### DOPO

Arresto da 3 mesi a 2 anni + ammenda min. 6.000 euro.



### COSA CAMBIA

- Inasprimento delle pene.



## IMPATTO PRATICO

- Maggiore protezione degli habitat naturali a fronte di una necessità e sensibilità culturale sempre più crescente.



# RIFORMA PENALE A TUTELA DEGLI ANIMALI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E NORMATIVA COMPLEMENTARE



## ARTICOLO 257 c.p.p. - Riesame del decreto di sequestro probatorio

In caso di sequestro probatorio le associazioni e gli enti di cui all'art. 19 quater disp. coord. e transitorie c.p. possono proporre istanza di riesame ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (art. 257, comma 1, c.p.p.) nonché avverso il decreto di convalida del sequestro eseguito dagli agenti ed ufficiali di P.G. (art. 355, comma 3 c.p.p.)



## PRIMA

Possono proporre riesame l'imputato, il destinatario del sequestro e chi ha diritto alla restituzione.



## DOPO

Anche le associazioni riconosciute ex art. 19-quater disp. coord. c.p. possono proporre riesame.



## COSA CAMBIA

- Estensione del diritto di impugnazione alle associazioni protezionistiche di cui al DM Ministeriale.



## IMPATTO PRATICO

- Maggiore tutela processuale degli interessi degli animali sin dall'inizio del procedimento, con possibilità per le Associazioni di intervenire con il riesame contro un decreto di sequestro errato o incompleto.



# ARTICOLO 322 C.P.P.

## RIESAME DEL SEQUESTRO PREVENTIVO



## PRIMA

Impugnazione ammessa per imputato, persona sottoposta a sequestro o titolare del bene.



## DOPO

Anche le associazioni di cui all'art. 19-quater disp. coord. c.p. possono proporre riesame.



## COSA CAMBIA

-- Estensione del diritto di impugnazione alle associazioni protezionistiche di cui al DM Ministeriale contro il decreto di sequestro preventivo.



## IMPATTO PRATICO

- Anche le Associazioni sono legittimate ad opporsi al decreto preventivo ritenuto errato o incompleto.



# ARTICOLO 322-BIS C.P.P. APPELLO CONTRO IL SEQUESTRO PREVENTIVO



## DOPO

Le associazioni di cui all'art. 19-quater disp. coord. c.p. possono proporre appello contro le ordinanze di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal PM



## IMPATTO PRATICO

- Possibilità per le associazioni di partecipare attivamente alla fase cautelare avverso provvedimenti

ritenuti non conformi. Così ad esempio l'Associazione potrà procedere con appello contro il provvedimento di revoca del sequestro all'esito del riesame.



## ARTICOLO 325 C.P.P. RICORSO PER CASSAZIONE



### DOPO

Le associazioni di cui all'art. 19-quater disp. coord. c.p. possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge avverso le ordinanze di riesame e di appello.



### IMPATTO PRATICO

Estensione del potere di intervento delle Associazioni fino alla Cassazione per violazione di legge.



## ARTICOLO 355 C.P.P. CONVALIDA DEL SEQUESTRO



### DOPO

Le associazioni di cui all'art. 19-quater disp. coord. c.p. possono procedere con richiesta di riesame anche contro il decreto di convalida del sequestro di-

sposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria – che deve essere convalidato dall’Autorità Giudiziaria -



## IMPATTO PRATICO

- Ulteriore strumento la partecipazione delle associazioni nella fase cautelare.



# ARTICOLO 260-BIS C.P.P. AFFIDO DEFINITIVO DEGLI ANIMALI



## NUOVO

L’autorità giudiziaria può affidare definitivamente gli animali a enti/associazioni, anche prima della sentenza, con versamento di cauzione.



## COSA CAMBIA

- Possibilità di affido definitivo anticipato.
- Cauzione obbligatoria.
- Possibile subaffido con autorizzazione giudiziaria.



## NELLO SPECIFICO

Viene previsto che, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies C.P. nonché e di cui all’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, **consumati o tentati**, gli animali (oggetto di sequestro o confisca) possano es-

sere affidati in via definitiva, quindi anche prima della conclusione del procedimento, alle associazioni o agli enti di cui all'art. 19-quater disp. att. c.p.p., così come a relativi subaffidatari, previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato.

**Il provvedimento di rigetto dell'istanza è impugnabile nel termine di trenta giorni.**

**L'importo** della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo.

Il versamento della cauzione è **condizione di efficacia** del decreto di affidamento definitivo.

Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, **possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali.** In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.

**La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva.** In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entra-

ta del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

La documentazione relativa al versamento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento. **Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche**, ove previste, relative agli animali affidati e **si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca.**



### **IMPATTO PRATICO IMPORTANTISSIMO**

- Evita lunghi stalli giudiziari. Garantita continuità nella protezione e cura degli animali evitando il pericolo di restituzione, dopo anni, al proprietario con conseguente lesione del rapporto affettivo instauratosi.

Copertura dello strumento di affido definitivo anche ai cuccioli: prima della novella, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, i cuccioli nati in pendenza di sequestro non “ricadevano” nel relativo vincolo con conseguente pretesa di restituzione da parte dell'avente diritto.



### **MISURE DI PREVENZIONE**

Ai soggetti abitualmente dediti agli spettacoli o manifestazioni vietate (544- quater del Codice penale), ai combattimenti tra animali (544- quinquies del Codice penale) o ai delitti previsti dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201, si applicheranno le misure di prevenzione previste dal



## **CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA**

Ad esempio il foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, così come applicazione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale come il sequestro o la confisca.



### **IMPATTO PRATICO**

- viene disposto l'adozione di strumenti per garantire che i reati contemplati non vengano portati ad ulteriori conseguenze a danno degli animali.



## **D.LGS. 231/2001 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE (ART. 25-UNDEVICIES)**



### **NUOVO**

Introdotta la responsabilità amministrativa di enti (persone giuridiche, fondazioni, società di capitali, cooperative, associazioni sprovviste di personalità giuridica) per i reati contro gli animali (art. 544-bis,

ter, quater, quinquies e 638 c.p.) a vantaggio degli interessi dell'ente

## **SANZIONI PREVISTE**

- Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. – In caso di patteggiamento, decreti penale, all'ente si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 della Legge n. 231/2001 per un massimo di due anni: interdizione da attività, sospensione o revoca licenze, divieto di contratti con la PA, esclusione da contributi, divieto di pubblicizzare servizi.

## **COSA CAMBIA**

- Responsabilità diretta dell'ente per reati in danno agli animali.

## **IMPATTO PRATICO**

- Forte leva sanzionatoria anche verso imprese e associazioni coinvolte in attività che vadano a vantaggio dei medesimi a danno degli animali. Si pensi alla responsabilità di enti nella gestione di strutture canili.



# **LEGGE 201/2010 - ART. 4 (TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA)**

Nuovo comma 1:

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da com-

pagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la **reclusione da quattro a diciotto mesi** e con la **multa da euro 6.000 a euro 30.000**.

Il resto identico.



### **PRIMA**

Reclusione da 3 mesi a 1 anno + multa da 3.000 a 15.000 euro.



### **DOPO**

Reclusione da 4 a 18 mesi + multa da 6.000 a 30.000 euro.



### **COSA CAMBIA**

- Aumento delle pene. – Inoltre basterà l'assenza di uno solo tra il microchip, la certificazione sanitaria necessaria o il passaporto, se previsto, per configurare il reato.



## IMPATTO PRATICO

- Maggiore efficacia repressiva contro il traffico di cani e gatti che, come ben noto, sono vittime frequenti di sfruttamento per un commercio illecito che ne causa maltrattamento se non morte.



## LEGGE 201/2010 - ART. 5 (INTRODUZIONE ILLECITA - SANZIONI AMMINISTRATIVE)



### PRIMA

- Senza microchip: sanzione da 100 a 1.000 euro.  
- Violazione requisiti: da 500 a 1.000 euro.



### DOPO

- Senza microchip: sanzione da 200 a 2.000 euro.  
- Violazione requisiti: da 1.000 a 1.500 euro. - Età inferiore a 12 settimane o provenienza da zone a rischio: da 1.500 a 3.000 euro per ogni animale.



### COSA CAMBIA

- Inasprimento generale delle sanzioni.



## IMPATTO PRATICO

- Resta invariato la riserva di reato. Forte effet-

**to deterrente per evitare commercio e trasporto di animali in violazione del sistema di identificazione o dei requisiti di legge**



## **SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE**

Sospensione dell'autorizzazione per il trasportatore e il titolare di un'azienda commerciale da due a sei mesi che nel periodo di tre anni, commetta due violazioni delle disposizioni relative all'introduzione illecita di animali da compagnia.

La sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività "da due a sei mesi" nei confronti del titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commetta due violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 (sulla disciplina concernente il benessere degli animali durante il trasporto e i relativi controlli), accertate in modo definitivo.

La revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività è comminata nei confronti del trasportatore o del titolare dell'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commetta tre violazioni delle disposizioni relative all'introduzione illecita di animali da compagnia o delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo

## ART. 20 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI ALL'ARTI- COLO 16

Inserimento del comma 1-bis che prevede che qualora il proprietario, il detentore, l'allevatore, il commerciante di un animale da compagnia adempia volontariamente all'identificazione oltre i tempi previsti per legge, non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria salvo che la violazione non sia già stata "constatata".



## DIVIETO DI DETENZIONE DI ANIMALI D'AF- FEZIONE A CATENA - NUOVO ART. 10



1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli

nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro**.

## NUOVO

Vietato detenere animali legati a catena o con strumenti simili che limitano il movimento, salvo documentate esigenze sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza.

**Sanzione amministrativa tenendo conto della clausola di riserva penale: da 500 a 5.000 euro.**

## COSA CAMBIA

- Introduzione di un **divieto generale nazionale**, salvo eccezioni circoscritte – Possibile sussistenza di reato (art. 544 ter - 727 c.p.) se si verificano sofferenze psico fisiche dell'animale, con conseguente esclusione della sanzione amministrativa.

## IMPATTO PRATICO

- **intervento effettivo per scoraggiare e reprimere la detenzione di animali perennemente legati a causa di una cultura anacronistica .**



**ATTENZIONE : LE NORME REGIONALI E COMUNALI PIÙ RESTRITTIVE RESTANO VALIDE CON CONSEGUENTE RELATIVA APPLICAZIONE, ANCHE SE DIFFERENTI RISPETTO ALLA NORMATIVA NAZIONALE, ESSENDO MIGLIORATIVE PER GARANTIRE IL BENESSERE ANIMALE.**

# OIPA ITALIA ODV



L'OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) è una ONG (Organizzazione Non Governativa) affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione dell'ONU. L'OIPA Italia è una Odv (Organizzazione di volontariato) e un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/8/2007) e dal Ministero della Salute (Decreto n. 6/2021 En.As. del 26/10/2021).

Scopo dell'OIPA è la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, l'abolizione della vivisezione nei vari paesi del mondo e la difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento: caccia, circhi con animali, corride, feste popolari con animali, randagismo, pellicce, traffico di animali esotici, zoo, allevamenti intensivi, macelli e per una diffusione dell'alimentazione vegetariana/vegana.

**Organo ufficiale dell'OIPA Italia è il trimestrale di informazione culturale e scientifica Gli Altri Animali spedito in abbonamento a tutti i soci.**



**OIPA Italia Odv**

**Organizzazione Internazionale Protezione Animali**

via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano

Tel. 02 6427882 – Fax 02 36536560

[www.oipa.org](http://www.oipa.org) – [info@oipa.org](mailto:info@oipa.org)



OIPAIitalia



OIPAIitalia



oipaitalia



OIPAIitalia



oipaitalia



oipaonlus

# Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Organizzazione Non Governativa (ONG)

affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione dell'ONU



## OIPA Italia Odv

Codice fiscale 97229260159

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/07 pubblicato sulla GU 196 del 24/8/07)

Riconosciuta dal Ministero della Salute (Decreto n. 6/2021 En.As. del 26/10/2021)

Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 – Fax 02 36536560  
info@oipa.org – www.oipa.org

### MODULO DI ADESIONE

NOME \_\_\_\_\_

COGNOME \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CITTÀ \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

EMAIL \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

DATA E FIRMA \_\_\_\_\_

**ADERISCO ALL'OIPA ITALIA E CHIEDO DI RICEVERE L'OIPA CARD\* E IL TRIMESTRALE "GLI ALTRI ANIMALI"**



#### QUOTE ASSOCIATIVE

- ORDINARIO € 20,00
- SOSTENITORE € 50,00
- BENEMERITO € 100,00
- A VITA € 400,00

\*L'OIPA card dà diritto a sconti presso esercizi convenzionati in tutta Italia  
Puoi vedere la lista su [www.oipa.org/italia/oipacard](http://www.oipa.org/italia/oipacard)

Ricordiamo che ai sensi della Legge 196/03, le informazioni fornite sono raccolte e trattate per le sole finalità dell'OIPA Italia. In ogni momento potrete rivolgervi all'OIPA Italia per consultare, modificare, opporvi al trattamento dei dati.

**VUOI COLLABORARE CON NOI? CERCA LA SEZIONE OIPA VICINO A CASA TUA E CONTATTA I DELEGATI**  
<https://www.oipa.org/italia/delegazioni/>

**VUOI DIVENTARE UNA GUARDIA ZOOFILO? CERCA IL NUCLEO VICINO A CASA TUA E PARTECIPA AL CORSO**  
<https://www.guardiezoofile.info/segnalazione/>

## ASSOCIARSI ALL'OIPA È SEMPLICISSIMO!



Ritaglia o fotocopialo il presente coupon



Versa la quota sul c/c postale n. **43 03 52 03** intestato a OIPA o invia un assegno non trasferibile; o fai un bonifico bancario sul Conto Banco Posta n. **43 03 52 03**  
**Codice IBAN: IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203** intestato a OIPA Italia  
oppure con la carta di credito alla pagina [www.oipa.org/italia/iscriviti](http://www.oipa.org/italia/iscriviti)



Spedisci in busta chiusa all'OIPA  
via Gian Battista Brocchi 11 - 20131 Milano  
o via fax al n. 02 36536560 o via mail a [segreteria@oipa.org](mailto:segreteria@oipa.org)

È anche possibile fare donazioni a offerta libera.

**Gli animali hanno bisogno di tutto l'aiuto, anche del Tuo contributo!**

### DONA IL 5 PER MILLE

*Grazie mille!*

Da ritagliare e conservare



Per donare il 5 per mille all'OIPA Italia devi apporre la tua firma nella casella "Sostegno delle organizzazioni non lucrative..." e indicare unicamente il codice fiscale dell'OIPA che è

**97229260159**